

DELIBERA N. 104/23/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASALSERUGO (PD) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 aprile 2023;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 marzo 2023, con il quale sono state fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 28 e 29 maggio seguenti l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 87/23/CONS del 30 marzo 2023, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”*;

VISTA la nota del 13 aprile 2023 (prot. n. 0101297), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Casalsèrugo (PD) a seguito della segnalazione della dott.ssa Elisa Venturini, consigliere comunale, in quanto *“l'attuale*

Sindaco Arch. Matteo Cecchinato aveva costituito un gruppo facebook nel 2018 titolato “Comune di Casalserugo – Sito istituzionale”, ora modificato con la denominazione “Per Casalserugo e Ronchi – Matteo Cecchinato Sindaco” [...] come espressamente dichiarato con post del 02/04/2023 [...] al fine di utilizzare il gruppo (nato per finalità istituzionali) per la propria campagna elettorale [la cui attività è] posta in essere da organi rappresentativi del Comune di Casalserugo”, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 7 aprile 2023 le controdeduzioni, ritenendo non sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto “l’archiviazione della segnalazione”;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 8 aprile 2023 a firma del Sindaco di Casalserugo Arch. Matteo Cecchinato, con le quali è stato rappresentato quanto segue:

- *il gruppo facebook in oggetto era stato creato il giorno 27 aprile 2018 [da] Matteo Cecchinato con il nome “Per Casalserugo e Ronchi” in occasione delle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 con esclusiva finalità di campagna elettorale dell’omonima lista civica [con l’] intento di promozione elettorale dei candidati tra cui vi era la medesima signora Elisa Venturini (anch’essa poi eletta con la stessa lista);*

- *solo a seguito della successiva elezione a Sindaco [...] in data 30.08.2018 il nome del predetto gruppo facebook è stato modificato in “Comune di Casalserugo” con lo scopo di concentrare in un unico ambiente le comunicazioni del gruppo neo eletto senza lasciarle alle pagine facebook dei singoli consiglieri [e] non ha mai riportato lo stemma comunale e i recapiti del Comune e non è mai stato usato quale sostituto del canale web istituzionale del Comune di Casalserugo (ovvero il sito internet www.comune.casalserugo.pd.it);*

- *in occasione delle imminenti elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, proprio al fine di non violare - neppure per ipotesi - le disposizioni di cui alla legge n. 28 del 2000 mediante l’utilizzo di un gruppo che era sempre rimasto privato strumento del gruppo di maggioranza “Per Casalserugo e Ronchi”, in assoluta buona fede è stato ripristinato il nome originario “Per Casalserugo e Ronchi – Matteo Cecchinato Sindaco”. La comunicazione in data 31.03.2023 era un post con cui si comunicava l’ottenimento di un finanziamento in ambito PNRR per la gestione dei rifiuti; la stessa non è stata fatta dai canali istituzionali dell’ente comunale, bensì dal solo medesimo gruppo facebook che, si ribadisce, è sempre stato solo strumento privato e non istituzionale;*

- *pertanto, “si ritiene non vi sia stata violazione alcuna dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000”;*

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace

assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni comunali (30 marzo 2023) fino alla chiusura della campagna elettorale del 12 maggio 2023;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023 fino alla chiusura della campagna elettorale;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare del profilo *facebook* *“Per Casalserugo e Ronchi – Matteo Cecchinato Sindaco”* riconducibile ad un gruppo di persone, tra le quali figura anche il Signor Matteo Cecchinato, al seguente indirizzo: <https://www.facebook.com/groups/865765496928887/>, segnalato *“per finalità istituzionali”* e, come rappresentato nelle memorie difensive, utilizzato a partire dal 2 aprile 2023 per la campagna elettorale del Sindaco uscente Cecchinato, ricandidato nel rinnovo dell'Ente, e della pubblicazione del post del 31 marzo 2023 dal titolo *“500.000*

euro per la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito dei finanziamenti PNNR", tuttora disponibile, con allegata locandina recante il simbolo "Per Casalserugo e Ronchi Matteo Cecchinato Sindaco", con espressioni di enfasi da parte del Sindaco uscente e riferimenti all'Amministrazione comunale, nonché il testo del seguente tenore "Dopo il palazzetto dello Sport, l'Amministrazione comunale di Casalserugo centra un altro importantissimo obiettivo. Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato [...] Grazie all'esperienza amministrativa della Giunta e del Consiglio Comunale, ci impegniamo a risolvere i problemi dei cittadini e a migliorare la qualità della vita della nostra Comunità. Sono sempre stato convinto che solo potenziando ed ottimizzando la macchina amministrativa si possono raggiungere questi obiettivi: i finanziamenti che Casalserugo sta ottenendo ne sono una conferma. Desidero quindi ringraziare i tecnici di AcegasAps del Bacino Padova Centro e tutti i nostri dipendenti comunali, che con la loro capacità e determinazione formano insieme a noi amministratori e ai volontari delle varie associazioni una squadra coesa che lavora per il bene della nostra comunità";

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Casalserugo attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma, come rappresentato nelle memorie, dal gruppo della maggioranza consiliare formatasi nelle elezioni comunali del 2018 e trasformato "in occasione delle imminenti elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023" nella denominazione "Per Casalserugo e Ronchi Matteo Cecchinato Sindaco", come emerge anche dal logo della Lista Civica utilizzato nel post segnalato del 31 marzo 2023;

RITENUTO tuttavia che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che tra le informazioni disponibili nella cronologia del profilo *facebook* in questione risulta che è stato creato il 28 aprile 2018 con il titolo "Comune di Casalserugo – Sito istituzionale", poi modificato il 30 agosto seguente in "Comune di Casalserugo" e il 29 agosto 2019 in "Comune di Casalserugo – Sito istituzionale" ed infine il 2 aprile 2023 in "Per Casalserugo e Ronchi - Matteo Cecchinato Sindaco";

RILEVATO altresì che nel profilo *facebook* in questione si rinvenivano anche ulteriori *post* pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Casalserugo (<https://www.comune.casalserugo.pd.it/>) dopo l'inizio della campagna elettorale (30 marzo 2023) e precisamente quello del: 3 aprile 2023 dal titolo "I mercoledì con il gruppo di lettura. Di pagina in pagina" con il logo del Comune pubblicato anche sul sito *web* istituzionale il 31 marzo precedente nell'elenco *news* dell'*home page*; 5 aprile 2023 dal titolo "Soggiorno climatici mare e montagna 2023" con allegate due locandine con logo del Comune e riferimenti dei contatti telefonici dei servizi sociali del Comune, pubblicate anche sul sito *web* istituzionale il 3 aprile precedente nell'elenco *news* dell'*home page*; 14 aprile 2023 nel quale è pubblicata la locandina "Memorie di guerra. Casalserugo e

Ronchi incontrano la storia dei loro giovani”, con il logo del Comune di Casalserugo e di altre associazioni e la firma del Sindaco Arch. Matteo Cecchinato, presente anche sul sito *web* istituzionale (dettaglio notizia) dall’11 aprile 2023 e 14 aprile 2023, dal titolo “*Contributo regionale buono scuola A.S. 2022/2023*” con allegata locandina (priva del logo della Regione Veneto) e indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda, pubblicata integralmente con il logo regionale anche sul sito *web* istituzionale il 13 aprile precedente nell’elenco *news* dell’*home page*;

RITENUTO pertanto che tali circostanze indicano una chiara correlazione tra il profilo *facebook* segnalato e il Comune di Casalserugo, considerata la commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse dal Signor Matteo Cecchinato, Sindaco uscente e candidato alla carica di Sindaco del Comune, tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede;

RILEVATO che tali attività di comunicazione sostanzialmente imputabili, per quanto sopra rilevato, al Comune di Casalserugo appaiono in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto nel *post* segnalato e in quelli accertati sono riportati i loghi del Comune (3, 5 e 14 aprile 2023) e la firma del Sindaco uscente Cecchinato (14 aprile 2023), nonché il logo della Lista Civica “*Per Casalserugo e Ronchi*” con candidato Sindaco l’uscente Cecchinato (31 marzo 2023), con commenti in qualità di Sindaco dell’Ente ed espressioni di soddisfazione e di enfasi con valenza propagandistica, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni relative alle iniziative programmate potevano essere differite in un momento successivo alla campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dei *post* oggetto di segnalazione ed accertati a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di non condividere, per le motivazioni addotte, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l’applicabilità, ai casi di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell’Autorità, un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella

rimozione delle sue conseguenze, nella specie, dei *post* oggetto di segnalazione ed accertamento realizzati in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

al Comune di Casalserugo di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione dei *post* in data 31 marzo 2023 (*“500.000 euro per la gestione dei rifiuti urbani nell’ambito dei finanziamenti PNNR*), 3 aprile 2023 (*I mercoledì con il gruppo di lettura. Di pagina in pagina*), 5 aprile 2023 (*“Soggiorno climatici mare e montagna 2023”*) e 14 aprile 2023 (*“Memorie di guerra. Casalserugo e Ronchi incontrano la storia dei loro giovani”* e *“Contributo regionale buono scuola A.S. 2022/2023”*), nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza di dette pubblicazioni a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Casalserugo (PD) e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 19 aprile 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba